

Comunicazioni a mezzo PEC nel giudizio amministrativo (sull'inapplicabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 136, comma 1, c.p.a. - secondo cui le comunicazioni relative al processo si presumono conosciute se inviate mediante PEC o via fax agli indirizzi indicati nell'atto introduttivo - ai ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore del c.p.a.).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - ordinanza 9 aprile 2014, n. 1701 - Pres. Pajno, Est. Prosperi - Regione Campania (Avv. Argenzio) c. Pezone (Avv. Rizzo) - (accoglie il ricorso in opposizione avverso il decreto di perenzione dell'appello contro la sentenza del T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I n. 196/2000).

Giustizia amministrativa - Procedimento giurisdizionale - Comunicazioni da parte della Segreteria - A mezzo PEC o FAX - Disciplina prevista dall'art. 136, comma 1, cod. proc. amm. - Applicabilità solo nel caso in cui il difensore abbia consapevolmente indicato nell'atto introduttivo il proprio indirizzo PEC - Inapplicabilità nel caso di ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore di detta norma.

La presunzione di conoscenza delle comunicazioni telematiche di cui all'art. 136, comma 1, cod. proc. amm., modificato dall'art. 1, comma 1, lettera o), del D.L.vo 15 novembre 2011 n. 195 (secondo cui "i difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati") opera soltanto se nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nel primo atto difensivo, la parte abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale essa intende ricevere le comunicazioni relative al processo. Nel caso invece in cui i difensori abbiano proposto ricorso o si siano costituiti in data antecedente all'entrata in vigore del codice, detta presunzione di conoscenza non può ritenersi operante, con conseguente applicabilità dell'art. 37 cod. proc. amm. (che prevede il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile) (1).

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2012 n. 3909.

V. tuttavia in senso diverso T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, sentenza 7 gennaio 2013, n. 37, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/tarlaziorm_013-01-07-1.htm

Ha osservato la sentenza in rassegna che il principio affermato, accedendo ad un'interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata, impedisce l'applicazione dello jus superveniens ai giudizi incardinati in un arco temporale nel quale l'obbligo di indicazione dei recapiti di cui all'art. 136 c.p.a. non era vigente e tutela l'affidamento ingenerato in capo alle parti del giudizio in merito alla non estensibilità di modifiche del quadro normativo che regolano una fase processuale già esaurita.

A questa stregua si assicura un'esegesi delle disposizioni richiamate coerente con i principi sanciti dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, in materia di effettività della tutela giurisdizionale e di garanzia della piena esplicazione del diritto di difesa.

Nella specie la difesa del Comune aveva rimarcato di non aver mai indicato la PEC quale mezzo idoneo per la trasmissione nei suoi confronti delle comunicazioni anzidette, in quanto tale incumbente non era normativamente contemplato ratione temporis all'epoca del deposito dell'atto d'appello.

Documenti correlati:

TAR LAZIO - ROMA SEZ. I, sentenza 7-1-2013, pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/tarlaziorm 013-01-07-1.htm> (sulla ritualità o meno della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica effettuata a mezzo PEC-posta elettronica certificata, ove il difensore, nei propri scritti difensivi, abbia indicato soltanto il numero di fax).

TAR LOMBARDIA - BRESCIA SEZ. II, sentenza 21-5-2013, pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/tarlombardiabr 2013-05-21.htm> (sulle condizioni che debbono sussistere per ritenere ammissibile nel giudizio amministrativo la notifica del ricorso a mezzo della posta elettronica certificata; ritiene in particolare che la mancata annotazione del numero cronologico sull'apposito registro di cui all'art. 8 della legge n. 53/1994, non comporta la nullità della notifica).

Estremi di pubblicazione: <http://www.lexitalia.it/p/14/cds 2014-04-09o.htm>

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195 \(in G.U. n. 273 del 23 novembre 2011 - in vigore dal 9 dicembre 2011\) - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. \(11G0241\)](#)

*** Inizio pagina**